



ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 852 DEL 30 SETTEMBRE 2011

SERVIZIO INFORMATICA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/06, DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO SOFTWARE SPLUNK ALLA SOCIETÀ CONSOFT SISTEMI (CIG N. ZD90184BC1)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

PRESO ATTO dell'esigenza di disporre di uno strumento informatico che consenta di raccogliere, memorizzare, indicizzare e certificare centralmente le informazioni presenti sui server, al fine di ottemperare ai requisiti di cui ai provvedimenti del Garante della Privacy, in attuazione delle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (i quali prevedono la registrazione e la conservazione, per almeno 6 mesi, dei log di accesso degli amministratori di sistema);

CONSIDERATO che, a seguito di una ricerca effettuata, tale strumento è stato individuato nel software prodotto dalla società Splunk, il cui partner certificato per l'Italia è la società Consoft Sistemi S.p.A.;

TENUTO CONTO altresì che la Consoft Sistemi S.p.A. ha realizzato un dashboard che consente di operare in conformità ai requisiti del Garante Privacy circa il tracciamento dell'attività degli amministratori di sistema;

pag. 1 di 3



ESAMINATA l'offerta economica della stessa società in data 20 settembre 2011, nella quale viene proposta la fornitura del prodotto in parola alle seguenti condizioni:

- licenza d'uso a tempo indeterminato del software Splunk Enterprise per un volume di 500 MB/giorno di log archiviati ed indicizzati comprensiva di un anno di manutenzione a partire dalla data di consegna del prodotto, al costo di euro 7.500,00 + IVA;
- estensione del periodo di manutenzione per ulteriori 24 mesi al costo di euro 2.600,00 + IVA;
- assistenza specialistica on-site per un massimale di 3 giorni lavorativi con fatturazione a consumo al costo di euro 750,00 al giorno/uomo incluse spese di trasferta;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi indispensabile in quanto strumentale all'attuazione di prescrizioni normative inerenti al trattamento di dati personali in vari ambiti, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO l'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis della legge n. 106/2011, il quale consente alle pubbliche amministrazioni l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

VISTI i capitoli 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e 2.1.0.020 "Sistemi informativi" che presentano la necessaria disponibilità e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio 2010;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/06, come modificato dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis della legge n. 106/2011, alla società Consoft Sistemi S.p.A. la fornitura di seguito indicata:
 - a. licenza d'uso a tempo indeterminato del software Splunk Enterprise 500 MB comprensiva di un anno di manutenzione a partire dalla data di consegna del prodotto, al costo di euro 7.500,00 + IVA;
 - b. estensione del periodo di manutenzione per ulteriori 24 mesi al costo di euro 2.600,00 + IVA;



UNIRE
gente e cavalli

- c. assistenza specialistica on-site per una massimale di 3 giorni lavorativi con fatturazione a consumo al costo di euro 750,00 + IVA al giorno/uomo incluse spese di trasferta;
- di impegnare euro 7.500,00 + IVA sul capitolo 2.1.0.020 "Sistemi informativi" ed euro 2.250,00 + IVA sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" dell'esercizio finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta